



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E DI CONTROLLO
STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO
DI VIGILANZA**

MOG.STA
Ed. 1 rev. 0
del 16.09.2024
Pag. 1 di 14

Redatto ai sensi del
DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii.

Questo documento è di proprietà del



Ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata
dalla Associazione medesima.

COPIA CONTROLLATA. N°

Distribuita a: **il:**

COPIA NON CONTROLLATA. N°

Distribuita a: **il:**



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E DI CONTROLLO
STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO
DI VIGILANZA**

MOG.STA
Ed. 1 rev. 0
del 16.09.2024
Pag. 2 di 14

Sommario

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	3
1. Scopo e ambito di applicazione	3
2. Nomina e caratteristiche	3
3. Requisiti di professionalità e onorabilità	4
4. Composizione.....	4
5. Durata in carica	4
6. Revoca e decadenza.....	4
7. Riporto informativo	5
8. Obblighi.....	7
9. Cause d'ineleggibilità e incompatibilità.....	7
10. Poteri dell'organismo.....	7
11. Compiti dell'organismo.....	7
12. Collaboratori interni ed esterni	8
13. Riunioni periodiche	8
14. Verbalizzazione delle riunioni	8
15. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	8
16. Responsabilità	9
17. Retribuzione.....	9
18. Risorse finanziarie dell'organismo	9
19. Modifiche allo Statuto	9
REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	10
20. Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza	10
21. Poteri e compiti dell'OdV	10
22. Conservazione delle informazioni dell'OdV.....	12
23. Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV	12
24. Segnalazioni all'OdV delle violazioni del Modello	13
25. Responsabilità dell'OdV - Autonomia operativa e finanziaria.....	13



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Scopo e ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) d.lgs.231/01– qualsiasi ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati rilevanti per gli effetti del decreto se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Per godere dell'esimente è necessario che la predisposizione e l'attuazione del Modello Organizzativo siano accompagnati dalla istituzione di un organo sociale a cui è demandato il compito di vigilare sull'attuazione del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Il presente Statuto disciplina i compiti, i poteri, il riporto informativo, le responsabilità, gli obblighi e tutto ciò che viene attribuito all'Organismo di Vigilanza.

L'Organizzazione ha deciso di istituire l'Organismo di Vigilanza (OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell'azienda stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000".

2. Nomina e caratteristiche

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico o collegiale individuato dalla Direzione.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza deve avvenire formalmente.

L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà successivamente comunicato a tutti i livelli aziendali, anche mediante la illustrazione dei poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché della sua collocazione gerarchica ed organizzativa e delle finalità della sua costituzione.

Circa la composizione dell'OdV, anche in base alle linee guida più diffuse ed alle sentenze giurisprudenziali in merito, i requisiti da rinvenire in capo a tale Organismo:

1. autonomia ed indipendenza: trattasi di due requisiti da riferire non ai singoli membri ma all'OdV inteso nella sua complessità. A tal fine esso è posto al massimo livello della gerarchia societaria;
2. professionalità: il riferimento è al bagaglio di competenza tecniche che deve essere proprio di ogni componente dell'OdV affinché esso possa espletare le proprie funzioni;
3. continuità di azione: requisito garantito dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello.

La Direzione approva formalmente, oltre che la costituzione dell'OdV ed il relativo Regolamento,



anche il presente Statuto.

3. Requisiti di professionalità e onorabilità

L'OdV non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità del giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

È pertanto necessario che l'OdV sia dotato delle seguenti competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui l'Organizzazione opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'Internal Auditing;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" e "consulenziale";

e delle seguenti caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

4. Composizione

Dall'analisi delle caratteristiche aziendali ed in base a quanto sopra stabilito, si ritiene consona la costituzione di un OdV a composizione monocratica, figura individuata nel Dr. Davide Candia, Dottore Commercialista, con num. di iscriz. 2194, Revisore dei Conti con num. iscr. 155844, già socio dell'Associazione Italiana Organismi di Vigilanza e Asso231, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia e indipendenza.

5. Durata in carica

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione, la durata dell'incarico è fissata per un periodo pari a due anni, rinnovabile. In ogni caso, si rimane in carica fino alla nomina del successore, ferma la possibilità di recedere.

6. Revoca e decadenza

La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente all'Alta Direzione. L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E DI CONTROLLO
STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO
DI VIGILANZA**

MOG.STA
Ed. 1 rev. 0
del 16.09.2024
Pag. 5 di 14

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna dell'Organizzazione ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità di cui più avanti.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, la direzione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio Sindacale (ove nominato), la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di membri supplenti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

In caso di revoca, decadenza dell'OdV, la direzione procede tempestivamente alla sua sostituzione e il nuovo nominato rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell'OdV.

7. Rapporto informativo

Il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni dell'OdV si fonda su un continuo flusso di informazioni verso lo stesso, così come previsto dall'art. 6 del decreto e propedeutico all'attività di vigilanza sul modello.

Le informazioni, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lg. n. 231/2001, riguarderanno:

1. vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
2. disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
3. analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
4. cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E DI CONTROLLO
STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO
DI VIGILANZA**

MOG.STA
Ed. 1 rev. 0
del 16.09.2024
Pag. 6 di 14

operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:

- a) presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le varie funzioni o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il la direzione;
- b) follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

L'OdV potrà richiedere ed acquisire dati, informazioni, specifiche operative, modalità di esecuzione/attuazione sulla base d in relazione a criteri che periodicamente determinerà con eventuale indicazione di settori e/o campi specifici. Le modalità operative per l'attuazione di quanto sopra sono riportate nel "Regolamento dell'OdV", redatto dallo stesso OdV ed approvato dalla direzione.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento delle cause o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante una criticità ai sensi del modello ovvero notizie relative alla commissione dei reati o a "pratiche" non in linea con lo stesso, andrà inoltrata all'OdV.

Le informazioni acquisite dall'OdV saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;
- b) la tutela dei diritti di enti/società e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

Le informazioni dovranno essere inviate tramite apposito canale intranet o, per chi non potesse accedervi via email all'indirizzo pubblicato sul sito internet della Società e dovrà essere possibile risalire alla fonte delle stesse.

A seguito delle informazioni ricevute l'OdV istruisce un procedimento volto ad accertare la violazione del modello, riservandosi nelle more dello stesso la facoltà di assumere informazioni dal soggetto segnalante nonché dal soggetto autore della trasgressione.

Terminata la fase istruttoria l'OdV informa tempestivamente la direzione che, ai sensi del Sistema Disciplinare, irrogherà le opportune sanzioni.

È inoltre istituito il "Registro dell'Organismo di Vigilanza", in cui sono registrate, anche sommariamente, tutte le attività svolte dall'OdV.

Le informazioni, le notizie e la documentazione raccolti dall'OdV nell'esercizio delle proprie funzioni sono conservate presso un apposito archivio e sono accessibili solo all'OdV.

Per le modalità di dettaglio di quanto sopra, si rimanda al "Regolamento dell'OdV".



8. Obblighi

L'ODV deve adempiere al suo incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico stesso, dalla natura dell'attività esercitata e dalle sue specifiche competenze.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

9. Cause d'ineleggibilità e incompatibilità

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, è stato nominato un membro esterno.

Non potrà essere nominato OdV colui il quale abbia riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto. L'OdV non dovrà avere vincoli di parentela con i componenti degli organi collegiali e/o con la Direzione, né dovrà essere trovarsi in qualsiasi situazione che possa generare conflitti di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio.

Eventuali compensi per il componente OdV non integrano le ipotesi di conflitto d'interesse. Ove il componente dell'OdV incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione, il quale, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità.

Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, la Direzione deve revocare il mandato e procedere tempestivamente ad una nuova nomina.

10. Poteri dell'organismo

All'OdV è garantito il potere di:

- accedere ad ogni e possibile documento aziendale rilevante per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate;
- disporre che il personale fornisca tempestivamente dati, informazioni e notizie circa l'attuazione del modello;
- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del presente Modello all'interno ed all'esterno della Società;
- effettuare verifiche mirate su determinati settori o specifiche procedure dell'attività aziendale e condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.

Le attività espletate dall'OdV per ottemperare ai propri compiti sono realizzate mediante delle periodiche verifiche presso la Società che possono avvenire in qualunque momento dell'anno anche senza previo avviso alla dirigenza, nonché mediante analisi dei dati e informazioni richiesti e tempestivamente forniti attraverso le modalità descritte nei paragrafi seguenti.

11. Compiti dell'organismo

L'OdV espleta le seguenti funzioni:

- verifica periodicamente la mappa delle mansioni e dei processi a rischio reato al fine di



adeguarela ai mutamenti delle attività aziendali;

- effettua periodicamente una sistematica e specifica attività di monitoraggio dei processi aziendali a maggior rischio reato,
- valuta, in concreto, la reale idoneità del modello ovvero la sua attitudine a prevenire i reati;
- vigila sull'effettiva e concreta applicazione del modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della società rispetto allo stesso;
- valuta la concreta adeguatezza del modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
- analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- elabora proposte di modifica ed aggiornamento del modello volte a correggere eventuali disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta;
- verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure.

12. Collaboratori interni ed esterni

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dalla legislazione vigente.

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

13. Riunioni periodiche

L'OdV deve riunirsi con cadenza almeno semestrale/bimestrale e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità.

14. Verbalizzazione delle riunioni

Delle riunioni dell'OdV deve redigersi un verbale, trascritto in un apposito libro conservato a cura dell'OdV.

Del suddetto verbale devono risultare:

- i nomi dei componenti presenti;
- l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
- per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richieste;
- la delibera adottata.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

15. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo, la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi sono oggetto di apposito regolamento che verrà redatto dall'OdV, anche se deve essere sottoposto all'approvazione formale



dell'assemblea dei Soci.

16. Responsabilità

L'OdV è solidalmente responsabile nei confronti dell'Organizzazione dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'OdV nell'ipotesi in cui lo stesso abbia la forma collegiale, non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso o abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione in qualsiasi forma alla Direzione o a personale delegato.

Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dell'OdV che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.

17. Retribuzione

È facoltà della Direzione stabilire i compensi per l'Organismo di Vigilanza.

18. Risorse finanziarie dell'organismo

La Direzione provvede a dotare l'Organismo di un fondo adeguato, sulla base di un budget motivato predisposto dallo stesso Organismo, che dovrà essere impiegato per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Qualora la Direzione decida di dotare l'OdV di un fondo di ammontare inferiore a quanto richiesto dall'Organismo di Vigilanza stesso, dovrà darne motivazione.

19. Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Regolamento sono di competenza dello stesso OdV e saranno sottoposte, entro 15 giorni al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Infine per garantire l'autonomia nell'espletamento di tutte le funzioni dell'OdV è previsto che:

- a. le attività dell'OdV non devono essere sottoposte ad alcuna preventiva autorizzazione da parte degli organi sociali;
- b. la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- c. le attività dell'OdV in ordine all'adeguatezza del modello non sono sottoposte al vaglio degli altri organi sociali.



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

20. Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il Circolo del Tennis Palermo ASD ha costituito l'Organismo di Vigilanza e controllo (di seguito "OdV"), organo con struttura monocratica, incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di organizzazione e controllo.

L'OdV è composto da un membro scelto fra professionisti dotati di specifiche e comprovate professionalità, competenze ed esperienze in materia aziendale e in attività ispettive.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'OdV e assegna il compenso annuo, l'eventuale budget di spesa annua che potrà essere utilizzato dall'OdV a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenze esterne, trasferte ecc.

Oltre alle specifiche competenze professionali, tutti i componenti dell'OdV devono essere dotati di:

- Autonomia;
- Indipendenza;
- Onorabilità;
- Professionalità;
- Esperienza nelle indagini ispettive e societarie.

L'OdV rimane in carica per 2 anni; l'incarico può essere rinnovato da parte del Legale rappresentante.

Nel caso di revoca, rinuncia, morte, di uno dei membri dell'OdV, il Legale Rappresentante provvede con tempestività alla nuova nomina; il nuovo nominato rimarrà in carica fino alla scadenza prevista per gli altri membri dell'OdV.

È ritenuta causa di decadenza e/o ineleggibilità dell'ODV la presenza:

- di una delle circostanze descritte nell'art. 2382 c.c.;
- di situazioni in cui può essere seriamente compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV;
- dell'avvio di indagini nei confronti di un membro dell'OdV per reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001;
- della sentenza di condanna (o patteggiamento), anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001, o l'applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, anche temporanea, dalla titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persone giuridiche.

21. Poteri e compiti dell'OdV

L'OdV opera in completa autonomia e indipendenza; a garanzia di questo, l'OdV è posto al vertice della gerarchia del Circolo del Tennis Palermo ASD e riferisce direttamente al Legale Rappresentante.

L'OdV adotta il presente regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti a esso affidati.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E DI CONTROLLO
STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO
DI VIGILANZA**

MOG.STA
Ed. 1 rev. 0
del 16.09.2024
Pag. 11 di 14

L'OdV si riunisce almeno ogni tre mesi, delibera a maggioranza e verbalizza i principali rilievi emersi nelle riunioni e nelle attività svolte; annota ogni altro elemento di rilievo emerso nelle verifiche e ispezioni.

L'OdV ha il dovere di:

- vigilare sulla corretta attuazione del Modello di organizzazione e controllo redatto dal Circolo del Tennis Palermo ASD ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da parte dei dipendenti e dei destinatari in genere;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, con particolare attenzione all'identificazione delle aree "a rischio" reato, e alla idoneità delle procedure adottate alla prevenzione dei reati rilevanti per il D.Lgs. 231/2001. La direzione del Circolo del Tennis Palermo ASD e i singoli responsabili di area hanno l'obbligo di segnalare per iscritto all'OdV le possibili situazioni che potrebbero esporre l'azienda al rischio di reato;
- promuovere e assicurare un'adeguata diffusione e conoscenza del Modello nei confronti dei dipendenti del Circolo del Tennis Palermo ASD e dei destinatari dello stesso;
 - verificare lo stato di aggiornamento del Modello, segnalando con immediatezza all'Amministratore Unico la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento o della struttura aziendale;
 - eseguire verifiche periodiche sull'Ente finalizzate alla corretta applicazione delle procedure descritte nel Modello di organizzazione e dei principi contenuti nel Codice di comportamento. L'OdV accerta che le procedure interne redatte al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 vengano documentate per iscritto;
 - programmare le attività di verifica su base annuale, in conformità a un programma preventivamente comunicato al Legale Rappresentante.
 - L'OdV dispone verifiche a sorpresa nelle aree "sensibili" ritenute a rischio;
 - documentare e riportare al Legale Rappresentante le conclusioni relative alle verifiche effettuate, segnalando le problematiche emerse e i provvedimenti da adottare per correggere tali situazioni;
 - raccogliere e conservare in uno specifico archivio, riservato solamente ai membri dell'OdV, la documentazione e le informazioni di rilievo ottenute nell'esecuzione delle attività di controllo e verifica;
 - se nell'attività di verifica emergono carenze, od omissioni nella corretta esecuzione del Modello, o possibili violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, l'OdV richiede con immediatezza ai responsabili delle direzioni aziendali interessate e agli autori delle violazioni (se conosciuti), informazioni e notizie. L'OdV dispone con immediatezza i provvedimenti e le misure necessarie per correggere tali mancanze e impedire la commissione di ulteriori illeciti;
 - in presenza di violazioni del Modello, o di mancato adeguamento da parte dei dipendenti o funzionari del Circolo del Tennis Palermo ASD, alle prescrizioni indicate dall'OdV, l'OdV procederà alla segnalazione al Legale Rappresentante, e ai Responsabili del Controllo Interno, per l'adozione



degli opportuni provvedimenti.

- Nell'esecuzione dell'attività di verifica e controllo, l'OdV potrà utilizzare sia le strutture aziendali interessate, sia funzionari esterni.
- Con le strutture aziendali, l'OdV deve mantenere un costante scambio di informazioni e all'OdV deve essere garantito dalle funzioni aziendali l'accesso libero e incondizionato a informazioni, dati, documenti, e ogni altro elemento di rilievo nell'esecuzione dei compiti a esso affidati.

All'OdV deve essere garantita dalle funzioni aziendali anche una costante e immediata comunicazione delle nuove circostanze idonee a estendere le aree a rischio di realizzazione di reati di rilievo per il D.Lgs. 231/2001.

22. Conservazione delle informazioni dell'OdV

I verbali delle riunioni dell'OdV, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito solamente all'OdV.

Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'OdV presenti su supporto informatico.

Tali informazioni sono considerate riservate; potranno essere poste a conoscenza del Consiglio di Amministrazione su specifica iniziativa dell'OdV, o su esplicita e motivata richiesta degli amministratori. L'accesso a tale documentazione verrà garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie o Amministrative.

23. Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

Gli organi amministrativi del Circolo del Tennis Palermo ASD devono comunicare all'OdV tutte le informazioni relative:

- alle conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui risultano eventuali responsabilità per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- alla presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle funzioni ispettive;
- alle comunicazioni dei procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- alle comunicazioni di inizio di procedimenti da parte della polizia giudiziaria, o di altra autorità - anche amministrativa - nei confronti del Circolo del Tennis Palermo ASD o dei legali rappresentanti per reati che potrebbero aver violato le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001;
- alle richieste di assistenza legale proposte dai soci, amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001;
- alle comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- ai verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci/associati e del Consiglio di Amministrazione/Deputati;



- alle variazioni delle aree di rischio, alla realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello di Organizzazione;
- ai contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione e alle erogazioni di fondi e contributi pubblici ricevuti dall'Ente;
- alle informazioni relative ai soci dell'Associazione indagati per reati ex D. Lgs. 231 /2001.

24. Segnalazioni all'OdV delle violazioni del Modello

I funzionari, i dipendenti della società, e i destinatari del Modello hanno l'obbligo di riferire per iscritto all'OdV della presenza di possibili violazioni del Modello, o la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001; per agevolare tali comunicazioni, è istituita una casella di indirizzo elettronico "dedicata" il cui accesso è riservato solamente all'OdV.

L'OdV si impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione, penalizzazione i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello, o comunque non in linea con lo stesso.

Tale protezione non verrà applicata in presenza di segnalazioni effettuate nei confronti delle persone, o della società, accusate con mala fede o erroneamente.

L'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni o notizie nei confronti del soggetto segnalante o dei responsabili delle funzioni aziendali competenti.

L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV.

La società garantisce che i membri dell'OdV non potranno essere soggetti a ritorsioni in conseguenza dei compiti assegnati; la medesima protezione viene assegnata ai dipendenti e funzionari della società che collaborano con l'OdV.

25. Responsabilità dell'OdV - Autonomia operativa e finanziaria

L'OdV ha il compito di vigilare sull'attuazione e sull'idoneità del Modello di organizzazione della società, presentando al Legale Rappresentante le integrazioni e i miglioramenti da apportare al Modello.

Si ribadisce che il Legale rappresentante rappresenta l'unico organo che ha l'obbligo di prevenire i reati e il potere di modificare il Modello.

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'OdV, nel Modello di organizzazione la società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo della società;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni, e ai documenti della società, compresi quelli disponibili su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale dell'Ente;
- la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- le attività svolte dall'OdV in ordine alla adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi dell'Ente; ciò nonostante, rimane in capo al Legale Rappresentante Unico la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello.--



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E DI CONTROLLO
STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO
DI VIGILANZA**

MOG.STA
Ed. 1 rev. 0
del 16.09.2024
Pag. 14 di 14

Il presente documento è stato approvato, giusta delibera del

Il Legale Rappresentante

Tutto quanto letto e compreso, sottoscrivono:

Palermo _____

Timbro e Firma O.d.V.

Timbro e Firma Rappresentante legale